

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1994

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA TORRE, LAMANNA, MACALUSO EMANUELE, BISIGNANI, CATANZARITI, CERRA, FERRETTI, GIUDICEANDREA, GUGLIELMINO, LA MARCA, MANCUSO, MENDOLA GIUSEPPA, MICELI, PICCIOTTO, RIELA, RIGAGRAZIA, TRAINA, TRIPODI GIROLAMO, VITALI

Presentata il 9 aprile 1973

Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo apportare modifiche ad alcune norme della legge 23 marzo 1973, n. 36, con la quale è stato convertito il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, e ciò allo scopo di eliminare alcune deficienze ed insufficienze insorte in sede di applicazione della legge stessa.

Con l'articolo 1 si esclude la sospensione dei termini processuali in modo da assicurare lo svolgimento della normale attività giudiziaria, salvo limitate eccezioni.

L'articolo 2 mira a prorogare i termini per la presentazione delle domande intese a conseguire le prestazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge, poiché la quasi totalità degli interessati è stata impossibilitata, per ovvi motivi, a presentare le domande nei termini previsti dal decreto stesso.

Con l'articolo 3 si stabilisce che l'indennità di cui all'articolo 15-bis della legge 23 marzo 1973, n. 36, deve essere liquidata in 3 rate (30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre 1973) e ciò per evitare che i lavoratori interessati possano beneficiare delle provvidenze previste soltanto a partire dal 1974.

L'articolo 4 stabilisce la necessaria copertura finanziaria, non prevista dalla legge 23 marzo 1973, n. 36, al fine di potere erogare il contributo a fondo perduto di lire 300.000 (aumentato di lire 10.000 per ogni familiare a carico) a favore dei pescatori professionali.

Con l'articolo 5 si mira ad apportare una necessaria integrazione alla legge di cui trattasi per tutelare una particolare categoria dei lavoratori, quella degli agrumai interni. Tali lavoratori nell'anno 1974 — se non intervenisse la modifica che si propone — non potrebbero

percepire l'indennità di disoccupazione poiché a causa della mancanza di lavoro nel biennio precedente non possono raggiungere il numero minimo di contributi settimanali per avere diritto a tale indennità.

Da quanto sinteticamente esposto si evince chiaramente che le modifiche ed integrazioni

che proponiamo si rendono necessarie per minare alcune deficienze della legge e rendere effettivi taluni diritti in questa situazione, per cui si confida in una sollecita approvazione di tale proposta, stante l'urgenza intervenire a favore delle popolazioni siciliane e calabresi colpite dalle recenti alluvi

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La sospensione dei termini previsti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertiti con la legge 23 marzo 1973, n. 36, non si applica ai termini processuali.

ART. 2.

Sono prorogati di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con la legge 23 marzo 1973, n. 36.

ART. 3.

L'indennità di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2 convertito con la legge 23 marzo 1973, n. 36, deve essere liquidata rispettivamente, al 30 aprile 1973, al 31 agosto 1973, al 31 dicembre 1973.

ART. 4.

Per la copertura del contributo a favore dei pescatori previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, è stanziata la somma di lire 3 miliardi.

All'onere relativo si provvede a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

ART. 5.

Limitatamente all'anno 1974 i lavoratori addetti alla cernita degli agrumi, imballaggio e rifazione delle casse per l'esportazione, hanno diritto all'indennità di disoccupazione indipendentemente dal numero dei contributi settimanali accreditati nel biennio precedente.